



# **Statuto del Festival delle erbe spontanee (ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)**

## **Denominazione, scopo e sede**

### Art. 1

Con la denominazione Festival delle erbe spontanee è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

### Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- a) trasmettere le conoscenze sul mondo delle erbe e i valori inerenti l'ecosostenibilità e la biodiversità;
- b) dimostrare quali prodotti culinari, officinali e creativi si possono realizzare con le piante che ci offre spontaneamente la natura;
- c) organizzare manifestazioni in questo contesto;
- d) promuovere la pubblicazione di testi divulgativi sulla tematica delle erbe spontanee e della flora in generale.

### Art. 3

L'associazione ha sede a Poschiavo. La sua durata è indeterminata.

## **Organizzazione**

### Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

### Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici e da sostenitori.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

## **Membr**

### Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi, esclusi gli enti bancari o assicurativi, interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- membri individuali
- membri collettivi

Art. 8

Lo status di membro si estingue in seguito al mancato pagamento recidivo della quota per due anni.

## **Assemblea generale**

Art. 9

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 10

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 11

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 12

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 13

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 14

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 15

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

## **Comitato direttivo**

Art. 16

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 17

Il Comitato direttivo è composto da almeno cinque membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Il Comitato si autodetermina.

Art. 18

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 19

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 20

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 21

Il comitato può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

## **Ufficio di revisione**

Art. 22

L'Ufficio di revisione, eletto dall'Assemblea generale, verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale.

## **Scioglimento**

Art. 23

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 12 marzo 2018 a Poschiavo/Cölögna.